



10 16712

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

671 628 2019  
25/2/18 M

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO  
1514/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 56 /DA del 11 FEB 2019

## IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura n° 1 del 03/01/2019 – Avv .Marino Giuliana. Giudizio Scuderi Salvatore/Cas. Giudice di Pace di Messina.

**Premesso:**

Che è stato conferito all'Avv. Marino Giuliana, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Scuderi Salvatore dinanzi al Giudice di Pace di Messina;

Che si è proceduto con decreto dirigenziale n° 1278 del 29/11/2016 ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap.42, impegno n°4245/16, reimpi. n° 765/18 per complessivi € 416,00 esente spese;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 1986 del 25/10/2018 che si allega;

Considerato che l'Avv. Marino Giuliana, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 1 del 03/01/2019 per l'importo di € 416,00 esente spese;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente , nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Liquidare** la fattura n°1 del 03/01/2019, che si allega in copia, dell'importo di € 416,00 all'Avv. Marino Giuliana c.f. MRNGLN81L52F158L con studio in Via S. Maria Alemanna,5 - 98122 Messina, tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT80U0200816511000101975512.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale  
Ing Salvatore Minaldi*

# FATTURA ELETTRONICA

2018  
FPA12

INCARICO DA 1278/16

Imp. Recup. 765/2018 + 6245/2015 € 416,00 IVA 6,2%

Versione FPA12

AS16

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**

Progressivo di invio: **0005255936**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

Telefono del trasmittente: **05750505**

E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03183900830**

Codice fiscale: **MRNGLN81L52F158L**

Nome: **Giuliana**

Cognome: **Marino**

Albo professionale di appartenenza: **ordine avvocati di Messina**

Provincia di competenza dell'Albo: **ME**

Numero iscrizione all'Albo: **3415**

Data iscrizione all'Albo: **2012-01-05** (05 Gennaio 2012)

Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

### Dati della sede

Indirizzo: **via Santa Maria Alemania 5**

CAP: **98122**

Comune: **Messina**

Provincia: **ME**

Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **090717852**

E-mail: **giulimarino@yahoo.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**

Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane - Uff\_eFatturaPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Scoppo**  
CAP: **98122**  
Comune: **Messina**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

## **Dati del terzo intermediario soggetto emittente**

### **Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**  
Codice Fiscale: **01879020517**  
Denominazione: **ArubaPEC S.p.A.**

### **Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## **Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-01-03** (03 Gennaio 2019)  
Numero documento: **FATTPA 1\_19**  
Importo totale documento: **416.00**

## **Cassa previdenziale**

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **16.00**  
Imponibile previdenziale: **400.00**  
Aliquota IVA applicata: **0.00**  
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggetto)

## **Dati relativi alle linee di dettaglio della**

# fornitura

**Nr. linea: 1**

## **Codifica articolo**

**Tip: Codice fornitore**

**Valore: ONORARIO**

**Descrizione bene/servizio: Onorario contenzioso GDP Messina  
n.690/2017 RG: Scuderi Salvatore c/CAS - PROT. 14.15 DEL  
19.03.2015 AVV. MARINO GIULIANA DICHIARAZIONE MINIMI  
TARIFFARI**

**Quantità: 1.00000000**

**Unità di misura: NR**

**Valore unitario: 400.00000000**

**Valore totale: 400.00000000**

**IVA (%): 0.00**

**Natura operazione: N4 (esente)**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

**Aliquota IVA (%): 0.00**

**Natura operazioni: N2 (non soggetto)**

**Totale imponibile/importo: 16.00**

**Totale imposta: 0.00**

**Riferimento normativo: D.p.r. 633/72**

**Aliquota IVA (%): 0.00**

**Natura operazioni: N4 (esenti)**

**Totale imponibile/importo: 400.00**

**Totale imposta: 0.00**

**Riferimento normativo: ART. 1 COMMI 96-117 L. N. 244/2007**

## **Dati relativi al pagamento**

**Condizioni di pagamento: TP02 ( pagamento completo)**

**Dettaglio pagamento**

**Modalità: MP05 (bonifico)**

**Data scadenza pagamento: 2019-01-03 (03 Gennaio 2019)**

**Importo: 416.00**

**Istituto finanziario: UNICREDIT SPA**

**Codice IBAN: IT80U0200816511000101975512**

**Codice pagamento: BB**

## **Dati relativi agli allegati**

**Nome dell'allegato: 2015 AVV. MARINO GIULIANA DICHIARAZIONE  
MINIMI TARIFFARI.pdf**

# AVV. GIULIANA MARINO

c/o STUDIO LEGALE AVV. CARMELO BRIGUGLIO, VIA S. MARIA ALEMANNA, 5 – 98122 MESSINA  
TEL: 090.71.78.52 – FAX: 090.67.22.54 –  
e.mail: [giulimarino@yahoo.it](mailto:giulimarino@yahoo.it) pec : [avvgiulianamarino@pec.giuffre.it](mailto:avvgiulianamarino@pec.giuffre.it)

Messina, 19 Marzo 2015

Spett.Le  
**Consorzio per le Autostrade Siciliane**  
**C.da Scoppo**  
**98122 - Messina**

**Oggetto:** Condizioni economiche – determinazione compensi.

Il sottoscritto Avv. Giuliana Marino del Foro di Messina, legale fiduciario di codesto spettabile Consorzio in indirizzo

Dichiara

in adesione all'attività di contenimento dei costi connessi alla gestione del contenzioso di concordare la determinazione degli onorari degli eventuali incarichi assegnati per la costituzione nei giudizi promossi innanzi al Tribunale, nella misura dei minimi tariffari ridotti del 50%. Quanto agli eventuali incarichi assegnati per la costituzione nei giudizi promossi innanzi al Giudice di Pace, il compenso è determinato in € 400,00 oltre IVA e CPA, spese comprese.

Dette misure, in mancanza di diversa pattuizione scritta, regolerà i compensi di tutti gli eventuali incarichi giudiziari.

Nel ringraziare sin d'ora per la fiducia che sarà accordata, porgo

Distinti Saluti

Avv. Giuliana Marino  
*Giuliana Marino*

Prot. 14/15 /ENTR. et Cod. FISC. MRN GLN 81L 52 F158L – P. IVA 03183900830



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

ID. 83295

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico legale avv. Giuliana Marino – Giudice di Pace di Messina – Scuderi Salvatore/Consorzio Autostrade Siciliane.

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE  
Impegno n. 4245 Atto del 2016  
Importo € 416,00  
Disponibilità Cap. 42 Bil. 2016  
Messina 29/11/2016 Il Funzionario

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 1278 /DA del 20 NOV. 2016**  
**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso:**

Che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. Giuliana Marino l'incarico di difendere e rappresentare il CAS nel giudizio promosso da Scuderi Salvatore dinanzi al Giudice di Pace di Messina, rilasciando apposita procura alle liti che si allega al presente decreto sotto la lettera "A";

Che il legale di fiducia del Consorzio incaricato avv. Giuliana Marino ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso di € 416,00 comprensivo di CPA, come da nota che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";

Visto l'art. 43 del Dlg n° 118/2011 che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Vista la nota Prot. 23322 del 05.10.2016 con la quale questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità l'autorizzazione alla gestione provvisoria fino al 30.11.2016;

Vista la nota prot. n° 47389 del 12.10.2016 con la quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha autorizzato la gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio finanziario 2016 sino al 30.11.2016;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 419/DG del 23.12.2015, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

**D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. Giuliana Marino, c.f. MRNGLN81L52F158L, di rappresentare e difendere il CAS nel giudizio promosso da Scuderi Salvatore dinanzi al Giudice di Pace di Messina;
- **Impegnare** la somma di € 416,00 sul capitolo 42 del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa disponibilità;
- **Dare** atto che eventuali spese anticipate in nome e per conto del Consorzio saranno successivamente impegnate, previa rendicontazione debitamente documentata, con separato provvedimento.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo  
Antonino Caminiti



Il Dirigente Generale  
Salvatore Pirrone





... 1666/13 ... R. Sca.  
n. 600/13 ... R.A.C.  
n. 1111/13 ... Crea.  
n. 1321/13 ... Rep.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA**

In persona del giudice di pace avv. Francesca Starvaggi ha pronunziato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 690/17 R.G. e vertente

tra

**Scuderi Salvatore**, nato a Messina il 30.12.1983, C.F. SCDSVT83T20F158H, domiciliato in Messina, via Cesare Battista, n. 108, presso lo studio dell'avv. Giovanni Randazzo che lo rappresenta e difende

Attore

contro

**Consorzio per le Autostrade Siciliane**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, c.da Scoppo, elettivamente domiciliato in Messina, via S. Maria Alemanna, presso lo studio dell'avv. Giuliana Marino che lo rappresenta e difende

Convenuto

Oggetto: Azione di risarcimento del danno.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 09.04.18, i difensori delle come da verbale precisavano le conclusioni come da verbale.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione regolarmente notificato, Scuderi Salvatore evocava in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 26.12.12 sulla autostrada Messina-Catania, allorquando mentre percorreva alla guida dell'autovettura Tg BL831MY il predetto tratto, superato lo

svincolo di Fiumefreddo, perdeva il controllo del mezzo ed andava ad urtare contro il guard-rail a causa della presenza di rami e detriti nella carreggiata stradale; riferiva che a causa dell'urto subiva lesioni personali.

Si costituiva il Consorzio per le Autostrade Siciliane chiedendo il rigetto della domanda. La causa, istruita mediante prova documentale, prova testimoniale e CTU medica, veniva riservata per la decisione all'udienza del 03.10.18, sulle conclusioni in epigrafe.

#### **Motivi della decisione**

La domanda di parte attrice deve trovare accoglimento, sussistendo la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Invero, secondo l'orientamento più volte ribadito, ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall'art. 2 del codice della strada, in considerazione della possibilità di svolgere una adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea di principio, è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (così Cassazione 29.03.07, n. 7763, nel caso di immissione improvvisa di cane nella carreggiata con conseguente scontro con autovettura). La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità si configuri in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rileva al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che non è immediata) ma ad un

elemento esterno, recante i caratteri della oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche da fatto del terzo o dello stesso danneggiato. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19.02.2008, n. 4279; Cass. 06.07.2006, n. 15383).

Nel caso di specie, l'occorso è confermato, oltre che dalla prova testimoniale assunta, dal verbale redatto dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti nell'immediatezza dell'incidente, nel quale risulta che il conducente dell'autovettura Tg BL831MY, Scuderi Salvatore, ha perso il controllo del mezzo a causa dei rami presenti sull'asfalto, nella sua corsia di marcia.

Il teste escusso, Li Paola Maria, ha pienamente confermato la dinamica del sinistro indicata in citazione ed, in particolare, che l'autovettura nella quale era trasportata, condotta dall'attore, dopo avere urtato contro rami e detriti presenti nella sede stradale, sbandava fino ad impattare con il guardrail; che a causa dell'incidente tanto lei stessa che l'attore avevano subito lesioni e di essere già stata integralmente risarcita dal CAS.

Quanto accaduto configura la responsabilità da omessa custodia a carico del concessionario gestore dell'autostrada, dal momento che il predetto concessionario, sul quale incombe l'onere, non è riuscito a dimostrare che l'ostacolo presente sulla carreggiata era riconducibile all'ipotesi di caso fortuito.

La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica, infatti, anche in tema di danni causati all'utente, non solo da cattiva o omessa manutenzione dell'autostrada da parte del concessionario, ma anche quelle insidie che possono crearsi in condizioni di non prevedibilità o evitabilità per l'utente medesimo.

Da ciò consegue per il concessionario la sussistenza di precisi obblighi di controllo e di vigilanza, diretti ad assicurare la percorrenza veloce delle autostrade in condizioni di sicurezza

per l'automobilista e l'esclusione di situazioni di pericolo occulto che possono essere causa di sinistro stradale.

L'inosservanza di tali precisi obblighi da parte dell'ente convenuto, quale gestore del tratto autostradale in cui è avvenuto il sinistro per cui è causa, non avendo lo stesso provato l'adozione delle necessarie misure cautelative, nonché l'inadempimento degli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul custode ex art. 2051 c.c., legittimano l'affermazione della responsabilità del medesimo in ordine all'evento dannoso per cui è controversia, storicamente accertato nella sua ontologica esistenza in esito all'esperita istruttoria. Quanto prospettato attesta la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danno da cosa in custodia del Consorzio che, pertanto, deve essere condannato a risarcire i danni subiti dall'attore.

Sotto tale profilo, trattandosi di lesioni, occorre rifarsi alla CTU medica redatta in corso di causa dal dott. R. Trifirò, le cui conclusioni si ritiene di condividere. Il CTU, individuate le lesioni riportate dall'attore in "esiti di trauma minore del collo", ha accertato soltanto una invalidità temporanea parziale di 10 giorni nella percentuale del 75%, di 30 giorni al 50% e di ulteriori 30 nella percentuale del 25%. Per cui per tali voci, spetta all'attore un risarcimento di euro 1.406,00, valutato all'attualità. Per quanto sopra, va condannato l'ente convenuto a pagare a titolo risarcitorio la somma complessiva di euro 1.406,82. Sulla somma liquidata vanno riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniaro del bene perduto decorrenti dalla produzione dell'evento dannoso sino al momento della liquidazione al tasso annuo medio ponderato del 3% sulle somme liquidate e gli interessi al tasso legale dalla data della liquidazione fino all'effettivo pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ivi compreso il rimborso a parte attrice di quanto corrisposto anticipatamente ai C.T.U., dott. Roberto Trifirò.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Scuderi Salvatore contro Consorzio per le Autostrade Siciliane, così decide:

accoglie la domanda dell'attore e dichiara la responsabilità del Consorzio per le Autostrade

Siciliane nella causazione del sinistro per cui è causa;

condanna, di conseguenza, l'ente convenuto al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 1.406,82., oltre gli interessi indicati nella parte

motiva;

condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese e compensi del giudizio liquidati in complessivi euro 1.295,00, di cui euro 90,00 per spese non imponibili, oltre spese generale, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito, avv. Giovanni Randazzo, dichiaratosi antistatario, ed alla restituzione a parte attrice di quanto anticipato al c.t.u., dott. R. Trifirò.

Messina, 25.10.2018

Il G.d.P.

(avv. Francesca Staryaggi)

Depositato in Cancelleria  
il 25.10.2018  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. ssa Patrizia ILARDO